

U.F. 20

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO:
PRATICHE, MODELLI ORGANIZZATIVI E PROSPETTIVE
ALLA LUCE DELLA LEGGE 107/15

Savignano sul Rubicone, 26 aprile 2017

Gli strumenti di lavoro per la realizzazione dei percorsi di ASL:
pratiche, modelli organizzativi, schede di progetto, convenzioni

Alternanza Scuola – Lavoro: fasi del percorso

- Co-progettazione
Docenti – Consigli di Classe
“Imprese”
Studenti e famiglie
- Svolgimento attività
- Valutazione e certificazione

CO - PROGETTAZIONE

Costruire, sulla base delle indicazioni generali individuate dal Collegio Docenti, il Gruppo di lavoro coordinato dal referente dell'Alternanza, con l'individuazione delle figure e dei relativi compiti e con la definizione dei tempi;

Attivare le sinergie interne, coinvolgendo, tra gli altri, il referente della sicurezza, dell'orientamento e dell'inclusione;

Attuare interventi rivolti a tutti i docenti del triennio per fornire loro corrette informazioni sull'alternanza;

Coinvolgere, con il supporto del gruppo di lavoro ASL, i Dipartimenti e i Consigli di Classe, valorizzando i necessari apporti del Comitato Tecnico Scientifico;

Interfacciarsi con il coordinamento territoriale, in modo tale che l'Alternanza possa essere garantita agli studenti di tutte le scuole del territorio, armonizzando le esigenze di tutti.

USR Veneto AOODRVE 16358 del 31/08/2016

Co-progettazione

Organizzazione
dipartimentale



Progetto triennale
legato al PTOF


Programmazione
didattica/disciplinare

Criteria e pesi della
valutazione

Consigli di Classe



*Co-progettazione scuola-impresa
un percorso di ricerca azione*



VERSO L'ALLEANZA SCUOLA LAVORO

Co-progettazione

Come coinvolgere il Consiglio di Classe:

- docenti (più docenti di diverse aree disciplinari)
- impegno richiesto: incontri con aziende o enti del territorio, tutoraggio, supporto agli allievi nella realizzazione del portfolio
- valutazione degli allievi

Co-progettazione

LICEI

- I licei stabiliscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.

Tre sono le finalità dell'ASL nei licei:

- orientativa
- culturale
- pre – professionale

I licei debbono affrontare questa sfida elaborando un approccio peculiare, che sia consonante con la "liceità" dei percorsi in modo che l'alternanza consenta di perseguire le medesime finalità del curriculum.

Co-progettazione

Punti di forza:

- Un modello condiviso che consente una piena collaborazione tra scuola e impresa (verso l'alleanza)
- Costruzione di modelli riutilizzabili per analoghe tipologie di percorsi/aziende ospitanti
- Costruzione di un percorso formativo curricolare con il mondo del lavoro
- Valutazione congiunta dell'allievo

Criticità:

- Difficoltà a coinvolgere i docenti
- Difficoltà ad interloquire con enti/piccole realtà aziendali
- Inserimento nel curriculum dell'esperienza di alternanza (tempi, livello di preparazione dello studente,...)

Svolgimento attività

- [Modulo di progetto](#)
 - [Convenzione](#)
 - [Autorizzazione della famiglia](#)
 - [Patto formativo](#)
 - [Diario di bordo](#)
 - [Valutazione dell'esperienza da parte dello studente](#)
 - [Valutazione dello studente da parte del tutor esterno](#)
- [Apprendisti Ciceroni](#)
 - [IDA \(protocollo d'intesa\)](#)

Valutazione

La valutazione va realizzata da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe nelle seguenti modalità:

- 1) Contribuisce a determinare il voto di condotta dello scrutinio finale tenendo conto di alcuni indicatori contenuti nella scheda di valutazione (Puntualità, rispetto delle regole, operosità/senso di responsabilità, capacità di lavorare in gruppo ...)
- 2) Somministrazione in itinere agli allievi di verifiche atte a valutare le competenze acquisite durante il percorso di ASL (competenze di base, competenze di tipo tecnico - professionale, relazionali - organizzative - linguistiche - trasversali ecc.);
- 3) Valutazione del percorso di ASL svolto presso la struttura ospitante a cura del tutor esterno sulla base della scheda di valutazione.

Cosa si può pagare (FAQ 8)

Relativamente alle attività di alternanza scuola lavoro e alle risorse previste dalla legge 107/2015, quali spese possono essere considerate ammissibili per la scuola e quali, invece, non possono essere coperte con tali fondi?

Le disposizioni della legge 107/2015 non hanno abrogato quelle del D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77, che già prevedevano l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, anche se con l'attivazione dei percorsi rimessa alla richiesta degli studenti. In ordine agli effetti finanziari che i percorsi di alternanza scuola lavoro provocano sui bilanci delle istituzioni scolastiche, le disposizioni del D.Lgs. 77/2005, attualmente ancora in vigore, prevedono che:

- le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano apposite **convenzioni a titolo gratuito** con le strutture ospitanti;
- nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le istituzioni scolastiche e formative destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro;
- lo svolgimento dei compiti del **tutor formativo esterno non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

[...] La disciplina di spesa riconosciuta a valere sulle risorse stanziata in ambito europeo e la prassi consolidata nel tempo nelle scuole, al fine di delineare un quadro di riferimento uniforme che agevoli il compito delle istituzioni scolastiche nell'organizzazione dei percorsi e quello degli organi di controllo in sede di verifica, si considerano ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione integrativa nelle materie in cui è prevista:

- a. **spese per docenti interni** alla scuola per attività di orientamento, docenza, in tutti i moduli didattici inseriti nella programmazione delle attività di alternanza scuola lavoro, svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- b. **spese per esperti esterni** per attività di orientamento, docenza, formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi oneri fiscali e contributivi;
- c. **spese per docenti tutor interni e referenti per l'alternanza**, per attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;
- d. **spese del personale ausiliario, tecnico e amministrativo** per l'impegno legato alla gestione e all'amministrazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, eccedente l'orario di servizio, compresi oneri fiscali e contributivi;

Cosa si può pagare (FAQ 8)

- e. spese per il **compenso economico del DSGA** calcolato sulle ore effettivamente svolte e documentate oltre il proprio orario di lavoro settimanale, compresi oneri fiscali e contributivi;
- f. compensi per i docenti impegnati nella flessibilità organizzativa e didattica connessa all'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro;
- g. acquisizione di cancelleria, **materiale di consumo**, stampe di brochure e materiali informativi, fotocopie, materiale di pulizia, acquisto materie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, quote associative per il collegamento a reti di scuole o a piattaforme di impresa formativa simulata;
- h. spese per **vitto, alloggio e trasporto allievi e tutor scolastici**;
- i. spese per **biglietti** di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;
- j. **spese per studenti disabili**;
- k. **servizi assicurativi** in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni) comprese le spese di intermediazione assicurativa, se non formano oggetto di polizza assicurativa già stipulata dalla scuola;
- l. spese generali: **utenze, collegamenti telematici, postali**, etc.;

Il Dirigente scolastico, in relazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base dei criteri di ripartizione definiti dal Consiglio di Istituto, definisce il piano delle risorse da destinare alle singole voci di spesa ed al personale scolastico, da erogare secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di Istituto.

Attività sportive (FAQ 3)

[...] studenti praticano attività sportive ad **alto livello agonistico**, tale da farli considerare atleti di **talento dotati di un potenziale per sviluppare un carriera sportiva d'elite, con la possibilità di perfezionare in futuro più o meno prossimo un contratto professionale** con un datore di lavoro o con un'organizzazione sportiva, per cui devono conciliare la loro carriera sportiva con il percorso di istruzione prescelto.

La legge 107/2015, al fine di favorire il rafforzamento dell'attività fisica e sportiva a scuola, individua, all'articolo 1, comma 7, lettera g), tra gli obiettivi formativi prioritari che devono raggiungere le istituzioni scolastiche, quello di porre "attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica". Con il Decreto Ministeriale n. 935 dell'11 dicembre 2015, il Miur ha inteso garantire la possibilità che le istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un "Programma sperimentale, mirato ad individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale" con l'obiettivo del "superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche".

Una apposita Commissione ha identificato le categorie di studenti atleti ammissibili alla sperimentazione, riconducendoli alle seguenti quattro tipologie di atleti cosiddetti di "Alto livello":

- a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
- b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
- c. Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
- d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

Attività sportive (FAQ 3)

In data 28 novembre 2016 il MIUR ed il CONI hanno, inoltre, rinnovato il Protocollo d'intesa relativo al piano triennale per l'educazione sportiva in classe, nel quale, tra le misure programmate per aumentare la pratica motoria e sportiva in aula, è previsto lo sviluppo di strumenti per il sostegno degli studenti atleti di "Alto livello" nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi quelli afferenti le esperienze di alternanza scuola lavoro. Coerentemente con il quadro di riferimento comunitario e nazionale sopra indicato, per gli studenti-atleti di "Alto livello" frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione dell'appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da parte della Federazione sportiva di riferimento - **le attività di alternanza scuola lavoro potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente.** Le attività sportive praticate ad alto livello, per l'intensità dell'impegno e della motivazione, per il livello di responsabilità e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento:

- Influenza/leadership: - Lavoro di squadra/team building - Leadership - Gestione conflitti
- Managerialità/gestione: - Pianificazione e organizzazione - Controllo e monitoraggio
- Pensiero sistemico - Visione d'insieme - Assunzione del rischio/decisione
- Comportamento/persona - Energia - Integrità - Tensione al risultato - Tolleranza allo stress.

In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l'ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest'ultima e l'istituzione scolastica. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione specifica sulla salute e sicurezza negli ambienti in cui si svolgono le attività atletiche ed ai rischi specifici legati all'utilizzo di strumenti e attrezzature sportive.

Società, enti o associazioni sportive (FAQ 1)

La legge 107/2015, all'art. 1, comma 34, inserisce tra le strutture che possono ospitare attività di alternanza scuola lavoro anche gli "enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

Cioè le associazioni a livello nazionale, nonché le associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI-NADO. Il loro statuto stabilisce l'assenza dei fini di lucro e garantisce l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.

Attualmente rientrano negli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a livello nazionale, le seguenti associazioni:

- A.C.S.I. - Associazione Centri Sportivi Italiani
- A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport
- A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane
- A.S.C. - Attività Sportive Confederata
- C.N.S. Libertas - Centro Nazionale Sportivo Libertas
- C.S.A.IN. - Centri Sportivi Aziendali Industriali
- C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale
- C.S.I. - Centro Sportivo Italiano
- C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano
- E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale
- M.S.P. - Movimento Sportivo Popolare Italia
- O.P.E.S. - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport
- P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane
- U.I.S.P. - Unione Italiana Sport Per Tutti
- U.S. ACLI - Unione Sportiva A.C.L.I.

Sebbene la norma faccia riferimento alle suddette organizzazioni, si ritiene - anche in base al richiamo generale agli "enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore" operato dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 - che le esperienze di alternanza possano essere programmate anche presso enti,

Federazioni sportive, Discipline associate, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l'esistenza di capacità organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di alternanza ivi attivati.

Attività di pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi (es.: gare, partite, manifestazioni, tornei, ecc.) e saranno agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state apprese.

Registro nazionale per l'ASL

La Legge 13 luglio 2015, n. 107 in particolare, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1 istituisce il **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro**, a cui si iscrivono le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

<http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home>

Iter da seguire

E' il **dirigente scolastico** che ha il compito di:

- **individuare**, all'interno del Registro Nazionale per l'alternanza, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- **stipulare** apposite **convenzioni** tra l'istituto scolastico e le imprese e gli enti pubblici e privati;
- **redigere**, al termine di ogni anno scolastico, una **scheda di valutazione** sui soggetti con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

<http://excelsior.unioncamere.net/>

<http://svo.filo.unioncamere.it/>

La "Guida Operativa per la Scuola" del MIUR indica i requisiti che i soggetti ospitanti devono possedere in relazione alle funzioni e alle attività d'impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate:

- a) **capacità strutturali**, ovvero spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in alternanza scuola-lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l'abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
- b) **capacità tecnologiche**, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
- c) **capacità organizzative**, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola-lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.